

# **ASSOCIAZIONE TELEFONO S.O.S. INFANZIA**

## **VIA PUCCINI 4B – CHIASSO**

STATUTI, aggiornamento del 25 giugno 2022

### **I. DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 Denominazione e sede**

Sotto la denominazione Telefono S.O.S. Infanzia (in seguito T S.O.S.) viene costituita un'associazione di pubblica utilità ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. La sua sede è a Chiasso.

#### **Art. 2 Fondatore**

L'associazione T S.O.S. è stata fondata da Federico Mari il 15 settembre 1988.

#### **Art. 3 Scopo**

- a) Predisporre e gestire per il Canton Ticino e la Mesolcina una linea telefonica per la raccolta di segnalazioni di maltrattamenti dell'infanzia;
- b) Promuovere gli opportuni provvedimenti d'aiuto e sostegno all'infanzia maltrattata, segnatamente da parte di strutture pubbliche e private o di singoli;
- c) Promuovere momenti formativi, divulgativi e sostegno a progetti meritevoli;
- d) Offrire situazioni privilegiate per giovani;
- e) Conferire un premio annuale alla memoria del fondatore Federico Mari ad associazioni che si sono distinte nel sostegno all'infanzia.

#### **Art. 4 Durata**

L'associazione ha durata illimitata.

#### **Art. 5 Soci**

**Art. 5.1** I soci del T S.O.S. sono persone fisiche o giuridiche che con la loro adesione dichiarano di condividere gli obiettivi dell'associazione sottoscrivendo una dichiarazione di accettazione degli scopi dell'associazione e del presente statuto.

**Art. 5.2** Sono soci dell'associazione:

- a) coloro che hanno aderito alla seduta costitutiva del 15 settembre 1988 e che hanno mantenuto lo statuto di socio;
- b) coloro che hanno rivolto la richiesta scritta di adesione alla Direzione, sono stati accettati dalla maggioranza dell'assemblea e hanno versato la quota sociale annuale. L'assemblea può rifiutare l'adesione senza indicazione dei motivi.

**Art. 5.3** Tutti i soci sono tenuti al segreto professionale per le informazioni di cui vengono a conoscenza. E' richiesto un impegno scritto per i soci che operano all'interno della sede.

### **Art. 6 Caratteristiche**

L'associazione è apartitica e aconfessionale e conseguentemente è vietata in seno alla stessa qualsiasi discussione partitica e confessionale. Parimenti rimane esclusa la partecipazione dell'associazione a manifestazioni aventi carattere partitico e confessionale.

## **II. ORGANI**

### **Art. 7 Organi dell'associazione**

Essi sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) la direzione;
- c) l'organo di revisione.

### **Art. 8 Assemblea generale dei soci**

**Art. 8.1** L'assemblea generale dei soci si riunisce in sessione ordinaria annuale o straordinaria su convocazione. Il suo rinvio è necessario se non vi è presenza di almeno 5 soci iscritti.

**Art. 8.2** Sono di competenza dell'assemblea in particolare:

- a) la nomina di un coordinatore e di minimo 2 membri della Direzione;
- b) la nomina di 2 revisori dei conti;
- c) l'esame e l'approvazione dei conti presentati dalla Direzione;
- d) approvazione di eventuali aggiornamenti dello statuto;
- e) l'accettazione di nuovi soci;
- f) l'esclusione di soci per validi motivi.

**Art. 8.3** L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno entro la fine di giugno.

**Art. 8.4** Le assemblee straordinarie possono essere convocate in ogni tempo:

- a) quando ciò è ritenuto necessario dalla Direzione;
- b) su richiesta scritta formulata alla Direzione da almeno 1/5 dei soci.

**Art. 8.5** L'assemblea è indetta dalla Direzione mediante convocazione scritta inviata ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata.

**Art. 8.6** L'assemblea provvede di volta in volta alla nomina di un presidente e di un segretario del giorno. Verrà tenuto un verbale di assemblea con l'indicazione delle decisioni prese.

**Art. 8.7** Le decisioni vengono prese a maggioranza dei soci presenti; in caso di parità decide il voto del presidente del giorno. Tutti i soci hanno diritto di un voto; il voto per delega e quello segreto non sono ammessi.

## **Art. 9 La Direzione**

**Art. 9.1** La Direzione dirige l'associazione e ne assicura il buon funzionamento onde permettere l'adempimento degli scopi espressi nel presente statuto e le decisioni prese dall'assemblea.

In particolare essa:

- a) propone ed esegue e fa eseguire le decisioni prese dall'assemblea dei soci;
- b) amministra il patrimonio sociale, predisponendo le iniziative necessarie per reperire i fondi che assicurino la continuità finanziaria dell'associazione;
- c) convoca l'assemblea ordinaria e, quando lo ritiene opportuno o è richiesta da almeno 1/5 dei soci, le assemblee straordinarie;
- d) cura i contatti con i mass-media;
- e) tiene aggiornato l'elenco dei soci;
- f) definisce l'organigramma e adotta i regolamenti necessari all'adempimento delle sue funzioni e degli scopi dell'associazione.

**Art. 9.2** La Direzione è composta da un coordinatore di Direzione e da minimo 2 membri scelti dall'assemblea tra coloro che sono soci da almeno 1 anno. Dette cariche hanno durata di 5 anni e sono sempre rinnovabili. Può farsi affiancare nello svolgimento delle proprie mansioni da un gruppo di specialisti nei vari settori.

**Art. 9.3** La Direzione tiene un verbale delle deliberazioni prese.

**Art. 9.4** L'associazione è rappresentata dalla Direzione di cui i membri disporranno di firma collettiva a due.

## **III. Finanziamento**

### **Art. 10 Fondi per l'associazione**

L'associazione è finanziata per il tramite:

- a) delle quote sociali;
- b) dei sussidi dei contributi cantonali, comunali e di altri enti pubblici o privati;
- c) delle donazioni;
- d) delle attività proprie.

### **Art. 11 Quote sociali**

Ogni socio è tenuto a versare una quota annuale di CHF 50.00.

**Art. 11.1** Il mancato versamento della quota sociale per un anno, dopo richiamo, comporta l'esclusione del socio dall'associazione.

#### **IV. Organo di revisione**

##### **Art. 12 Composizione e compiti dell'organo di revisione**

Esso è composto da due revisori incaricati dall'assemblea ordinaria. Ha il compito di controllare e di allestire un rapporto annuale circa lo stato patrimoniale e i conti di esercizio dell'associazione, da presentare all'assemblea.

#### **V. Disposizioni finali**

##### **Art. 13 Scioglimento e devoluzione del patrimonio sociale**

**Art. 13.1** Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso soltanto da un'assemblea generale dei soci appositamente convocata ritenuta la presenza di un quorum di 2/3 dei soci iscritti. Per la decisione è inoltre richiesta la maggioranza di 3/4 dei presenti. In difetto del quorum necessario dovrà essere convocata una nuova assemblea generale dei soci.

**Art. 13.2** In caso di scioglimento volontario, per legge o per decisione del giudice il patrimonio sociale restante dopo la liquidazione sarà devoluto ad associazioni o enti riconosciuti di pubblica utilità che perseguono scopi analoghi a loro volta beneficiari dell'esenzione fiscale.

##### **Art. 14 Disposizioni finali**

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea ordinaria del 25 giugno 2022.